

## PRIMO PIANO

### Clima, ecco la nuova Nzia

Otto compagnie assicurative e riassicurative globali hanno lanciato gli obiettivi della nuova Net-Zero Insurance Alliance (Nzia), in occasione del summit del G20 sul clima a Venezia. Si tratta di un'alleanza per accelerare la transizione verso un'economia a zero emissioni nette. Le compagnie includono i primi tre assicuratori europei per raccolta premi, Allianz, Axa (che ha la presidenza dell'alleanza) e Generali, oltre ad Aviva, Munich Re, Scor, Swiss Re e Zurich.

Ciascuna società fisserà individualmente obiettivi intermedi ogni cinque anni e riferirà sui progressi annuali in collaborazione con le autorità pubbliche. "Con questa nuova Net-Zero Insurance Alliance, stiamo aumentando ancora le nostre ambizioni climatiche", ha detto Thomas Buberl, amministratore delegato del gruppo Axa. L'iniziativa aderirà presto alla campagna Race to Zero dell'Onu per diventare ufficialmente parte della Glasgow Financial Alliance for Net Zero (Gfanz).

In particolare, l'impegno di Generali è sostenuto dalla strategia per la protezione del clima, che include dagli 8,5 ai 9,5 miliardi di euro di nuovi investimenti verdi e sostenibili nel periodo 2021-2025, e la graduale decarbonizzazione del portafoglio.

Fabrizio Aurilia

## INTERMEDIARI

### Sna, il punto dopo la sentenza del Tar del Lazio

**All'indomani del giudizio favorevole del tribunale amministrativo romano, che ha annullato alcune norme contenute nel Provvedimento 97 di Ivass, in un incontro online, venerdì scorso, il sindacato ha fatto il punto sui diversi aspetti relativi a questa importante pronuncia**

Lo scorso 23 giugno, come è ormai noto, il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato dal **Sindacato nazionale agenti** contro l'Ivass, relativamente ad alcune norme contenute nel Provvedimento 97 emanato dall'autorità. Il tribunale amministrativo regionale romano, nello specifico, ha annullato le disposizioni che prevedevano nuovi obblighi di comunicazione alla mandante di tutti gli accordi di collaborazione orizzontale, nonché l'onere di presentare alla clientela, prima della stipula del contratto, una dichiarazione di coerenza del prodotto con le esigenze dell'assicurato.

Della sentenza, giudicata "di portata storica" dallo Sna (ma anche da altre associazioni, come ad esempio **Acb**) anche lo stesso Ivass ha preso atto. Tanto che il presidente dell'istituto di vigilanza in persona, **Luigi Federico Signorini**, nella sua relazione annuale, ha affermato: "ovviamente ci adegueremo alla sentenza; ne studieremo con attenzione le motivazioni procedurali e sostanziali. Riconsidereremo in ogni caso la materia – ha detto – per ridurre al minimo, anche con maggior coraggio che in passato, gli adempimenti burocratici non strettamente necessari".

Degli scenari che apre questa sentenza, e della possibilità di un dialogo nuovo tra gli intermediari e l'autorità di vigilanza si è parlato lo scorso venerdì mattina durante un evento organizzato dallo Sna dal titolo: *Il Sindacato nazionale agenti come interlocutore del settore assicurativo per le istituzioni, la politica e i consumatori*.

#### UNA BATTAGLIA DI TUTTI GLI INTERMEDIARI

Come ha sottolineato il presidente di Acb, **Luigi Viganotti**, che è intervenuto all'inizio dell'evento, "questa sentenza è una vittoria, ma soprattutto ha posto una pietra miliare nei futuri rapporti tra gli intermediari e l'Ivass". Viganotti ha sottolineato "il grosso plauso di Acb allo Sna per questo risultato", ma anche ricordato che "un po' di merito ce lo prendiamo anche noi perché abbiamo sostenuto pubblicamente e da subito questa battaglia". Il presidente di Acb ha poi sottolineato che "semplificazione significa dare delle regole molto precise: ma come si fa a metterla in pratica quando si aggiungono documenti a documenti? Noi non rifiutiamo affatto le regole, però le vogliamo chiare". Ora occorre avviare una discussione con l'Ivass su altri aspetti che gli intermediari considerano critici. "Questa sentenza ha aperto un nuovo percorso, è l'inizio di una nuova strada da percorrere assieme all'Ivass. Noi come Acb avevamo scritto a Ivass e siamo già stati contattati dall'autorità che si è detta disposta a incontrarci. Abbiamo chiesto un tavolo di lavoro dove siano presenti tutte le rappresentanze, di qualsiasi bandiera e qualsiasi colore, per evitare colloqui separati che sovente non portano lontano".

#### GLI ASPETTI TECNICI DELLA SENTENZA

Nel corso della mattinata sono intervenuti i due avvocati estensori del ricorso, **Antonino Galletti** (che è anche presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma) e **Gianluigi Malandrino**, consulente di Sna. (continua a pag. 2)



(continua da pag. 1) L'intervento di Galletti si è concentrato sulle tutele della giustizia amministrativa e sugli eccessi burocratici della pubblica amministrazione. "Questa sentenza – ha detto – esalta il ruolo del sindacato nazionale e sottolinea l'importanza della partecipazione attiva delle rappresentanze nella stesura delle norme stesse". Bisogna tuttavia tenere alta la guardia: "con il passaggio di **Isvap** a **Ivass** e la vicinanza alla Banca d'Italia – ha detto l'avvocato – c'è ancora il rischio che si traslino discipline prese dall'ambito bancario verso quello assicurativo, come è avvenuto con la *dichiarazione di coerenza*".

Malandrino ha poi analizzato i diversi aspetti tecnici della sentenza. "Mi ha stupito – ha detto – che **Ivass** nelle sue difese abbia affermato che sarebbe necessario che le compagnie assicurative abbiano un ruolo attivo nelle collaborazioni tra intermediari perché ciò rafforzerebbe la tutela per i consumatori. Non vedo come questo possa accadere. Questa visione era sbagliata, e mi ha fatto piacere che il Tar, nella sentenza, abbia posto l'accento su questo aspetto. Così come mi ha stupito che la difesa di **Ivass** abbia sostenuto di aver ben svolto la fase di pubblica consultazione. La norma inserita, e ora cancellata, dell'obbligo di comunicare alle compagnie le collaborazioni non era presente in fase di consultazione: il Tar ha immediatamente colto questa circostanza". Stessa cosa dicasi per l'obbligo di affiggere in agenzia tutte le imprese con le quali l'intermediario attraverso le collaborazioni intrattiene rapporti d'affari. "Sna e Acb – ha detto Malandrino – si erano fortemente opposti a questa norma in fase di consultazione, e l'**Ivass** ha accolto tali rilievi, salvo poi effettuare una giravolta e rendere effettivo l'obbligo".



Domenico Fumagalli

## GLI AMBITI DA PRESIDARE

Dopo Malandrino è stata la volta di **Domenico Fumagalli**, giurista e storico esponente di Sna, che ha parlato degli effetti e delle conseguenze della sentenza del Tar. Fumagalli si è soffermato su alcuni concetti, in primis quelli di coerenza e adeguatezza. "Al di là delle riflessioni che il Tar ha accolto – ha avvertito – il tema della coerenza va affrontato con molta attenzione perché apre degli scenari su cui dobbiamo tenere alta l'attenzione".

Anche il presidente del Comitato dei gruppi agenti di Sna, **Dario Piana**, è intervenuto per sottolineare il valore storico di questa sentenza, "perché è emersa una maggior consapevolezza degli agenti di essere una categoria indispensabile alla distribuzione assicurativa in Italia. Siamo in grado – ha detto – di affrontare qualunque avversità. L'invito che faccio ai miei colleghi presidenti di gruppo è di fare attenzione ai temi che si vanno a trattare con le mandanti: le trattative di primo livello – ha detto – lasciamole fare allo Sna".

## SODDISFAZIONE E PAROLE DURE DA DEMOZZI

L'intervento conclusivo è stato affidato al presidente dello Sna, **Claudio Demozzi**, che ha sottolineato il perché è stato deciso di organizzare questo evento online a porte aperte, in quanto "la sentenza del Tar ha una portata che va ben oltre i meri effetti giuridici immediati".

Subito dopo Demozzi è partito all'attacco di "alcuni colleghi, per di più iscritti allo Sna, che hanno gettato ombre su questa iniziativa. Mi riferisco – ha detto – al progetto Moss (il movimento di opinione interno a Sna, ndr), che ha diffuso notizie errate e infondate, dicendo che era stato dichiarato inammissibile il ricorso". Demozzi le ha definite "vere e proprie fake news": il comunicato che era stato diffuso dal Moss "diceva che era stato dichiarato inammissibile il ricorso di Sna, mentre il tribunale si era solo pronunciato sulla richiesta di sospensiva del Provvedimento **Ivass**. Si parlava addirittura di 'sonora sconfitta'. Queste esternazioni – ha attaccato Demozzi – sono state fatte proprio in un momento di scontro istituzionale portato ai massimi livelli, dove serve unità. Per chi si professa amico del sindacato – ha aggiunto – non credo che questo sia il modo di dimostrare amicizia. Siamo impegnati su molti fronti, e non abbiamo bisogno di consigli sbagliati e strampalati, abbiamo bisogno di vero sostegno, di appoggio sincero e di partecipazione concreta alle nostre azioni. Sappiamo bene – ha detto il presidente di Sna – come si combatte sul terreno della difesa degli agenti, non abbiamo bisogno di critici patologici che perdono il senso delle cose, abbiamo bisogno di militanti impegnati disposti a scendere in trincea, come fa invece il vertice del sindacato, affrontando gli avversari, non i colleghi". Quindi la stoccata finale ai componenti del Moss (**Roberto Salvi, Marco Del Medico, Umberto D'Andrea e Pisana Liberati**): "taluni urlatori, taluni leoni di tastiera, non sono adatti a guidare il sindacato, a comprendere la complessità. In Sna esistono sedi opportune per fare le proprie osservazioni. Chi non si riconosce nello statuto farebbe bene a riconsiderare la propria partecipazione alla vita associative e la stessa adesione al sindacato".

Tornando alla sentenza, Demozzi ha affermato che "non è solo una vittoria giuridica, ma è molto di più. Lo stesso **Ivass**, nella persona del presidente Signorini, ne ha preso atto e ha detto che riconsidererà queste norme e che inoltre si impegnerà a limitare allo stretto indispensabile la burocrazia degli agenti". Ma gli effetti della sentenza, secondo Demozzi, non si fermano qui. "Ci auguriamo che possa influenzare la politica. Perché possa impedire una ingiusta proliferazione burocratica nel nostro settore. In molti tra le associazioni dei consumatori si sono congratulati con noi. Non siamo più soltanto un sindacato di tutela degli iscritti, oggi – ha concluso il presidente di Sna – possiamo tranquillamente affermare di esserci meritati il ruolo di interlocutori competenti per le istituzioni, la politica, i consumatori e le categorie produttive".

## NORMATIVA

# Il rapporto tra nomofilachia e tabelle per la liquidazione

**In tema di danno non patrimoniale la Cassazione ricorre al principio nomofilattico per favorire il sistema romano a punti, a suo avviso più prevedibile, rispetto a quello milanese**

Sino a quindici anni fa, parlare di nomofilachia e di precedenti, significava fare riferimento a concetti antichi, a una terminologia matematica utilizzata dall'articolo 65 della legge sull'ordinamento giudiziario che mal si conciliava con l'importanza e la vitalità del diritto (soprattutto di quello giurisprudenziale).

### Le leggi che hanno attuato la nomofilachia

Poi, a partire dal 2006, le cose sono cambiate e l'istituto della nomofilachia è entrato nel linguaggio del legislatore perché quest'ultimo, con alcune norme, ha voluto rafforzare la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione. Ecco alcuni esempi. L'art. 360 bis del Codice di procedura civile (Cpc) afferma l'inammissibilità del ricorso per Cassazione quando il provvedimento impugnato ha deciso questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Cassazione. E ancora l'art. 348 bis Cpc afferma che il precedente è strumento di semplificazione della motivazione.

Le disposizioni più importanti, però, riguardano il rapporto tra le Sezioni Semplici e le Sezioni Unite nell'ambito del processo civile, penale, amministrativo e contabile.

L'art. 374 comma 3 Cpc, ad esempio, afferma che se la Sezione Semplice della Corte di Cassazione non condivide il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite deve manifestare il suo dissenso e rimettere a queste ultime la decisione.

La ratio che ha portato il legislatore a introdurre questa norma è condivisibile perché, come ha affermato autorevole dottrina (**Canzio, Taruffo**), si vuole evitare la frammentazione delle decisioni e, quindi, l'imprevedibilità e l'incalcolabilità del diritto per utilizzare un'espressione di un bel libro di **Natalino Irti**.

Tradotto in altri termini, il legislatore ha voluto evitare abusi da parte del potere giudiziario.

### La Cassazione non ha applicato l'art. 374, comma 3 Cpc

Orbene, se applichiamo l'istituto della nomofilachia alla valutazione e liquidazione del danno non patrimoniale, non possiamo che giungere a questa conclusione: la Sezione Semplice della Corte di Cassazione nelle sentenze e nelle ordinanze nelle quali ha affermato l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di separare la liquidazione di quest'ultimo dal dan-

no biologico (tra le diverse Cass. n. 7513/2018, n. 9017/2018, n. 4099/2020) avrebbe dovuto chiedere alle Sezioni Unite di pronunciarsi nuovamente sul danno non patrimoniale (come aveva fatto nel 2008) anziché ricorrere a contorcimenti linguistici e sottrarsi così al vincolo previsto dall'art. 374, comma 3 Cpc.

L'istituto della nomofilachia, dunque, è un antidoto alla frammentazione delle interpretazioni giurisprudenziali allo scopo di rendere il diritto meno liquido e tendenzialmente prevedibile.

### Il diritto non è un'operazione matematica

Ma non si può neppure pretendere che il diritto sia calcolabile come una macchina (**Weber**) o sia equiparabile a un'operazione geometrica come affermava **Leibniz**. Altrimenti, potremmo sostituire i robot agli esseri umani per avere una giustizia più certa. È quello che mi è venuto in mente leggendo una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 10579/2021) in materia di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.

Ebbene, in questa pronuncia (peraltro scritta molto bene), la Cassazione ha censurato una sentenza della Corte di appello di Catania che aveva applicato le tabelle del tribunale di Milano. La Cassazione, richiamando, tra l'altro, l'importanza della nomofilachia nel nostro ordinamento, ha affermato che garantisce uniformità e prevedibilità delle decisioni una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sui precedenti e sul sistema a punti, con la possibilità naturalmente di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della fattispecie.

E la tabella milanese non risponderebbe a questi criteri.

Ebbene, applicare un sistema a punti (troppi come fa la tabella romana) per la liquidazione del danno parentale, renderà sicuramente più certa la decisione ma svilisce la funzione del giudice e degli avvocati e non rispetta secondo me l'istituto di una moderna nomofilachia che, invece, è profondamente radicata nelle tabelle del tribunale di Milano, le quali si sono sempre mosse sulla base di numerosi precedenti e sul confronto continuo tra magistrati, avvocati e dottrina.

**Paolo Mariotti,**  
avvocato del Foro di Milano

### Insurance Daily

**Direttore responsabile:** Maria Rosa Alaggio [alaggio@insuranceconnect.it](mailto:alaggio@insuranceconnect.it)

**Editore e Redazione:** Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano

**T:** 02.36768000 **E-mail:** [redazione@insuranceconnect.it](mailto:redazione@insuranceconnect.it)

Per inserzioni pubblicitarie contattare [info@insuranceconnect.it](mailto:info@insuranceconnect.it)

Supplemento al 12 luglio di [www.insurancetrade.it](http://www.insurancetrade.it) – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577

**INSURANCE**  
**CONNECT TV**

## LE NUOVE FRONTIERE DELLA GESTIONE SINISTRI



Anche nell'ambito claim il Covid ha creato uno spartiacque nella relazione con il cliente, e trova spazio un crescente impiego della tecnologia (sebbene lo strumento più amato dai clienti per comunicare resta ancora il telefono). Verso quali novità si sta orientando il mercato? Ne hanno discusso alcune primarie compagnie del settore, nella tavola rotonda a cui hanno partecipato **Luigi Baccaro** di Sara Assicurazioni, **Francesco Montesano** di Cattolica Assicurazioni, **Maurizio Rainò** di Axa Italia e **Roberto Trementozzi** di Crédit Agricole Assicurazioni, moderati da **Fabrizio Andreose** di Kantar.

**GUARDA IL VIDEO DELLA TAVOLA ROTONDA  
SU [WWW.INSURANCECONNECT.TV](http://WWW.INSURANCECONNECT.TV)**



**INSURANCE CONNECT INNOVATION SUMMIT 2021**